

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2015

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati MAZZONI, FALETRA, VILLA GIOVANNI ORESTE,
RAFFAELLI, BARBIERI ORAZIO, BECCASTRINI**

Presentata il 12 febbraio 1960

Modifica all'articolo 1 della legge 12 giugno 1955, n. 481, in materia di imposta generale sull'entrata per il commercio dell'oro e delle monete d'oro e d'argento

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 12 giugno 1955, n. 481, venne stabilito che le somme introitate in dipendenza del commercio dell'oro grezzo e sue leghe, compreso l'oro platinato, in masselli, lingotti e graniglia, nonché dell'oro nativo, dei rottami e dei residui di lavorazione, non costituissero materia d'imponibile — ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Da tale provvedimento vennero però escluse, inconcepibilmente, le somme introitate dal commercio dell'argento puro, tutt'ora soggetto al pagamento dell'imposta generale sull'entrata con la tariffa del 3 per cento.

Le lavorazioni in argenteria sono ormai divenute produttrici di oggetti alla portata d'acquisto di un pubblico assai vasto quasi da togliere a essi il carattere di oggetti voluttuari. Esse danno occupazione a migliaia di lavoratori, la maggior parte artigiani, che talvolta sono costretti, anche per ragioni tecniche, a ricercare la materia prima del loro lavoro sul mercato libero con i rischi che non vorrebbero assolutamente correre. Questi lavoratori chiedono di essere posti, quantomeno all'inizio del processo di lavorazione nelle condizioni dei loro colleghi lavoratori gli altri metalli preziosi.

Non vi è dubbio che le ragioni che ispirano il legislatore a prendere la decisione su ricordata per il commercio dei metalli puri più preziosi, esistono interamente anche per

quello dell'argento. Infatti anche l'argento puro viene importato totalmente dall'estero e acquistato presso i banchi di metalli preziosi. Anche sull'argento lavorato, come su gli altri metalli preziosi viene pagata una imposta dell'8 per cento, più il 3 per cento di imposta generale sull'entrata per ogni passaggio di lavorazione, che nel caso di lavorazione artigiana il più delle volte raggiungono persino 9-10 passaggi.

Inoltre per l'argento, escludendo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1955 l'imposta generale sull'entrata, le somme introitate dall'importazione e dalla negoziazione delle monete, anche se non aventi corso legale nei paesi d'emissione, si verifica un vero e proprio mercato di monete d'argento coniate appositamente per evadere l'imposta, con aggravii sensibili nella trasformazione di tali monete per la lavorazione. Infine, per l'esistenza di tale situazione, sul commercio dell'argento puro si è costituito un vero e proprio doppio mercato: quello vincolato all'imposta e quello libero, attorno al quale ultimo si manifestano forme varie di speculazione e di ricatto a danno, specialmente, di piccoli produttori commercianti artigiani.

Riteniamo quindi giusto e opportuno normalizzare una incresciosa situazione provvedendo all'estensione delle condizioni previste dall'articolo 1 della legge citata per il commercio dei metalli preziosi anche per quello dell'argento puro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1955, n. 481, è sostituito dal seguente:

« Non costituiscono entrate imponibili ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le somme introitate in dipendenza del commercio dell'argento puro, dell'oro grezzo e sue leghe, compreso l'oro platinato, in masselli, lingotti e graniglia, nonché dell'oro nativo, dei rottami e dei residui di lavorazione ».

ART. 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.